TRIBUNALE DI VASTO
Ufficio di Presidenza
Tel. 0873/304733-34 – Fax 0873/69759
email: segreteria.tribunale.vasto@giustizia.it
pec.: presidente.tribunale.vasto@giustiziacert.it
Codice fiscale: 83002370696

Prot. n. 2338 U

Vasto, 30 DIC. 2022

OGGETTO: convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità applicata ai sensi dell'art.54, co.6, del D.Lvo 28/08/2000 n.274 e successive modifiche e/o integrazioni.
Richiesta di pubblicazione della Convenzione sottoscritta il 28/12/2022 con il Comune di Monteodorisio.

Al Ministero della Giustizia
Dipartimento per gli Affari di Giustizia
Direzione Generale per l'Esecuzione Penale esterna e di messa alla prova
ROMA

All'Ufficio Stampa
Ministero della Giustizia
redazione@giustizia.it

Alla Corte di Appello
L'AQUILA

Alla Procura della Repubblica
VASTO

Ai Magistrati
SEDE

Ai Dirigenti Sezioni Penali
SEDE

Al Comune di
MONTEODORISIO

Agli Uffici del Giudice di Pace
GISSI-VASTO

Al Consiglio Ordine Avvocati
VASTO

M_DG.Tribunale di VASTO - Prot. 30/12/2022.0002338.U

In esecuzione di quanto disposto dall'art.7 del D.M. 26/03/2001 si invia in allegato copia dell'elenco aggiornato unitamente a copia della Convenzione stipulata il giorno 28/12/2022 tra questo Tribunale e il Comune di Monteodorisio (CH).

Ai sensi della nota m_dg.DAG.28/08/2019. 0166715.U si invia all'Ufficio Stampa del Ministero della Giustizia anche il file della convenzione in formato Word e si indica quale referente il Direttore, dr.ssa Maria Lazetera con recapito telefonico 0873 304734.

Il Presidente
Dr. Bruno Giangiacomo

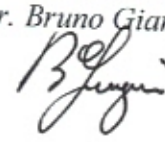

TRIBUNALE DI VASTO

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITÀ AI SENSI DEGLI ART. 54 DEL D.L.VO 28 AGOSTO 2000, N.274 E 2 DEL DECRETO MINISTERIALE 26 MARZO 2001

Ministero della Giustizia – Tribunale di Vasto – nella persona del Dott. Bruno Giangiacomo

Presidente del Tribunale di Vasto;

Comune di Monteodorisio nella persona della Sindaca dr.ssa Catia Di Fabio, giusta delibera della Giunta Comunale di Monteodorisio n. 100 del 30.11.2022 .

PREMESSO

che a norma dell'art. 54 del D. L. VO 28 agosto 2000, n. 274, il giudice può applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazione di assistenza sociale e di volontariato nei seguenti casi;

- art.18 bis legge 11 giugno 2004 n. 145 "Modifiche al codice penale e alle relative disposizioni di coordinamento e transitorie in materia di sospensione condizionale della pena e di termini per la riabilitazione ";

- art.73 comma V bis del D.P.R. 309/90 così come modificato dal D.L. 30.12.2005 N.272, convertito con legge 21 febbraio 2006 n.49 "Conversione in legge, modificazioni del decreto-legge 30 dicembre 2005, n.272, recante misure urgenti per garantire la sicurezza ed i finanziamenti per le prossime Olimpiadi invernali, nonché la funzionalità dell'Amministrazione dell'interno. Disposizioni per favorire il recupero di tossicodipendenti recidivi";

- decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, aggiornato con la legge 29 luglio 2012 n.120 – art.186 comma 9 bis e 187 comma 8 bis "Disposizioni in materia di sicurezza stradale";

-art.168 bis comma III c.p.;

- decreto legislativo 10.10.2022 n.150;

che l'art.2, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art.54, comma 6 del citato Decreto legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell'art.I, comma 1, nel citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;

che il Ministro della Giustizia con atto in data 16.7.2001 ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;

che l'ente presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell'art.54 del citato Decreto legislativo;

tra il Ministero della Giustizia che interviene al presente atto nella persona del Dott. Bruno Giangiacomo, Presidente del Tribunale di Vasto, giusta la delega in cui premessa e l'ente sopra indicato, nella persona della Sindaca dott.ssa Catia Di Fabio;

Art. 1

L'ente consente che n° 4 condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'art.54 del decreto legislativo citato in premessa, prestino presso di sé la loro attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto nell'art.1 del decreto ministeriale citato in premessa, ha ad oggetto le seguenti prestazioni: di cui lett. a), d), e) – art.1 del decreto 26/3/2001.

Art. 2

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il giudice, a norma dell'art. 33 comma 2, del citato Decreto legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.

Art. 3

L'ente che consente alla prestazione dell'attività non retribuita individua nel seguente soggetto la persona incaricata di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni: il RUP dell'Ufficio tecnico del Comune di Monteodorioso, Ing. Di Campli Finore Antonello.
L'ente si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale e/o agli Organi competenti le eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi ora indicati.

Art. 4

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica attività, l'ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione. In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona. L'ente si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

Art. 5

È fatto divieto all'ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.
È obbligatoria ed è a carico dell'ente l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

Art. 6

L'Ente ha l'obbligo di comunicare quanto prima all'autorità di Pubblica Sicurezza competente e al Giudice che ha applicato la sanzione le eventuali violazioni dell'obbligo del condannato secondo l'art.26 del Decreto L.vo n.274 del 2000 (se il condannato, senza giustificato motivo, non si reca nel luogo dove svolgere il lavoro di pubblica utilità o lo abbandona o si rifiuti di prestare le attività di cui è incaricato ecc.).
Le persone incaricate, ai sensi dell'art.3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni dovranno redigere, terminata l'esecuzione della pena, una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

Art. 7

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell'ente.

Art. 8

La presente convenzione avrà la durata di anni 2 (DUE) a decorrere dalla data di sottoscrizione.

Copia della presente convenzione viene trasmessa alla Segreteria del Tribunale, per essere inclusa nell'elenco degli enti convenzionati di cui all'art. 7 del decreto ministeriale citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia – Direzione generale degli Affari Penali.

Vasto, lì 28.12.2022

PER IL COMUNE DI MONTEODORISIO
Dr.ssa Catia Di Fabio

IL PRESIDENTE TRIBUNALE VASTO
Dr. Bruno Giangiacomo

TRIBUNALE DI VASTO

ELENCO EX ART. 7 D.M. 26/03/2001

n.ord.	ENTE	data stipula convenzione	cessazione convenzione
1	Comune di Pollutri	09/03/2021	09/03/2023
2	Protezione Civile Valtrigno S. Salvo	15/03/2021	15/03/2023
3	Protezione Civile IL CASTELLO Monteod.	15/03/2021	15/03/2023
4	Comune di Carpineto Sinello	12/11/2021	12/11/2023
5	Comune di Cupello	15/12/2021	15/12/2023
6	Società Operaia Mutuo Soccorso	30/03/2022	30/03/2024
7	Ufficio Esecuzione Penale Pescara	08/06/2022	
8	Comune di Lentella	08/08/2022	08/08/2024
9	Comune di Vasto	18/08/2022	18/08/2024
10	Comune di Scerni	29/08/2022	29/08/2024
11	Fondazione Padre Mileno Onlus	01/09/2022	01/09/2024
12	Comune di Villalfonsina	09/09/2022	09/09/2024
13	Associazione Nazionale Forense	30/09/2022	30/09/2023
14	Caritas Diocesana Chieti Vasto	19/12/2022	19/12/2024
15	Comune di Monteodorisio	28/12/2022	28/12/2024